

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 2900

Deliberazione n. 42

AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU EMESSO DAL COMUNE DI COMACCHIO
PER L'ANNUALITÀ 2014 – SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DI II GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA (EX COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE) N. 31/2024 SEZ. 1 EMESSA IL 04/01/2021
E DEPOSITATA IL 19/01/2024- DETERMINAZIONI

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 9 del mese di Febbraio alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n.2210 del 5/2/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 9) AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU EMESSO DAL COMUNE DI COMACCHIO PER L'ANNUALITÀ 2014 – SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA (EX COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE) N. 31/2024 SEZ. 1 EMESSA IL 04/01/2021 E DEPOSITATA IL 19/01/2024- DETERMINAZIONI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 42

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. 919 del 07/11/2017 emesso dal Comune di Comacchio per asserita omessa denuncia a fini IMU e mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte del Consorzio, per l'anno d'imposta 2014, relativamente ad immobili (fabbricati e terreni) di proprietà demaniale ed in gestione al Consorzio;
- avverso la pretesa di pagamento di complessivi € 98.867,00 (imposta, interessi e sanzioni) avanzata dal Comune per tale avviso il Consorzio, sulla base delle argomentazioni d'infondatezza e d'illegittimità del tributo imposto, ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara per ottenere l'annullamento degli atti ricevuti, conferendo il mandato di patrocinio legale all'Avv. Antonio Carullo di Bologna;
- la Commissione adita, con sentenze n. 380/2018 pronunciata il 11/12/2018, ha rigettato il ricorso motivando che nel provvedimento impugnato sono rilevabili le ragioni di diritto e di fatto che giustificano la pretesa del Comune e affermando che il pagamento dell'imposta è dovuta dal Consorzio in qualità di concessionario *ex lege* degli impianti idrovori.

Considerato che:

- il Consorzio ha proposto ricorso in appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna per la riforma della suddetta sentenza di rigetto, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Antonio Carullo.

Considerato che:

- con nota pec assunta al prot. cons. 1746 del 31/01/2024, l'Avv. Carullo ha comunicato che la Corte di Giustizia di II Grado dell'Emilia Romagna (ex Commissione Tributaria Regionale), con sentenza n. 31/2024 Sez. 1 emessa il 04/01/2024 e depositata il 19/01/2024, ha respinto la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, ha rigettato l'appello del Consorzio e confermato la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, condannando il Consorzio alla refusione delle spese di lite del procedimento d'appello sostenute dal Comune di Comacchio e liquidate in € 2.500,00, oltre spese generali e ulteriori accessori di legge.

Considerato che:

- nel tempo trascorso, sono intervenute numerose pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale e della Suprema Corte di Cassazione che, in accoglimento delle argomentazioni sostenute dai Comuni per richiedere il pagamento dell'imposta, hanno respinto le difese proposte dai Consorzi, con condanna, in vari casi, alla refusione delle spese di lite a seguito della soccombenza. In tali provvedimenti, i Giudici ritengono dovuta dai Consorzi di Bonifica la prestazione patrimoniale imposta dai Comuni poiché gli enti consortili sono concessionari *ex lege* delle opere demaniali. I Giudici, in particolare, rinvennero nel R.D. 215/1933 la fonte costitutiva di un rapporto concessorio ("*nella sostanza*") a favore dei Consorzi rispetto alle opere di bonifica loro consegnate per curarne la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza. In quanto concessionari *ex lege* i Consorzi sono soggetti passivi dell'imposta comunale ed il richiamo all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 504/1992 non è confacente in quanto detta norma reca un'elencazione tassativa dei soggetti esenti dall'ICI (in seguito IMU) tra cui non sono compresi i Consorzi stessi.

Atteso che:

- in esecuzione delle varie sentenze di condanna, passate in giudicato o non impugnate, pronunciate nelle relative cause di merito, questo Consorzio ha provveduto al pagamento degli avvisi opposti, aggravati, in alcuni casi, dalle spese di lite;
- ad oggi, sono ancora pendenti, presso la Suprema Corte di Cassazione, alcuni ricorsi con il Comune di Comacchio, l'esito dei quali, dato l'andamento, è alquanto preoccupante e incerto.

Considerato che:

- in vista della decisione da assumere in proposito, considerati le numerose sentenze di condanna emesse nei vari gradi di giudizio e la declamata soccombenza del Consorzio riguardo la legittimazione soggettiva, l'esito incerto dei ricorsi giudiziari ancora pendenti, i pagamenti effettuati in esecuzione delle pronunce di condanna e quelli eseguiti spontaneamente per evitare l'aggravio di sanzioni e interessi, il considerevole ammontare delle spese legali per agire o resistere nei vari gradi di giudizio, le transazioni raggiunte con alcuni Comuni per la regolarizzazione delle posizioni consorziali, il rapporto in negativo fra "costi-benefici" riferito alla linea di condotta sino ad oggi seguita, si reputa opportuno e conveniente per il Consorzio non presentare il ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza in oggetto, con conseguente pagamento dell'importo indicato nell'avviso pari a complessivi € 98.867,00 e delle di spese legali di soccombenza pari a complessivi € 3.650,00.

Ravvisata l'opportunità:

- Di non proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 31/2024 Sez. 1 emessa il 04/01/2024 e depositata il 19/01/2024 dalla Corte di Giustizia di II Grado dell'Emilia Romagna (ex Commissione Tributaria Regionale) di rigetto dell'appello promosso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara avverso l'avviso IMU in premessa, con condanna alla spese di soccombenza;

- Di pagare a favore del Comune di Comacchio il suddetto avviso di accertamento per un importo complessivo di € 98.867,00 e le spese legali di soccombenza pari ad € 2.500,00 oltre spese generali e ulteriori accessori di legge;
- Di imputare l'onere di spesa di € 98.867,00 sul corrente Bilancio di previsione al conto n. 1810109 "Fondo Imposte e Tasse", che ne mostra la necessaria capienza;
- Di imputare l'onere di spesa di € 3.650,00 sul corrente Bilancio di previsione alla commessa 24-1901-0004 task 01 "Spese legali", che ne mostra la necessaria capienza.

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. 2062 del 5/2/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di non proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 31/2024 Sez. 1 emessa il 04/01/2024 e depositata il 19/01/2024 dalla Corte di Giustizia di II Grado dell'Emilia Romagna (ex Commissione Tributaria Regionale) di rigetto dell'appello promosso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara avverso l'avviso IMU in premessa, con condanna alla spese di soccombenza;
2. Di pagare a favore del Comune di Comacchio il suddetto avviso di accertamento per un importo complessivo di € 98.867,00 e le spese legali di soccombenza pari ad € 2.500,00 oltre spese generali e ulteriori accessori di legge;
3. Di imputare l'onere di spesa di € 98.867,00 sul corrente Bilancio di previsione al conto n. 1810109 "Fondo Imposte e Tasse", che ne mostra la necessaria capienza;
4. Di imputare l'onere di spesa di € 3.650,00 sul corrente Bilancio di previsione alla commessa 24-1901-0004 task 01 "Spese legali", che ne mostra la necessaria capienza.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)